



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

Testo aggiornato al D.R. n. 86 del 18 gennaio 2007

Articolo 1

Natura e finalità del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è una struttura di ricerca dell'Università della Calabria, ed eroga ed organizza didattica nel rispetto della normativa di Ateneo.

Promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegata Tabella A.

Il Dipartimento in particolare:

- a) promuove, coordina e produce ricerca di base e ricerca finalizzata su temi di interesse scientifico riguardanti il farmaco e le scienze ad esso correlate;
- b) promuove, inoltre, attività di ricerca nell'ambito delle Scienze Farmaceutiche, delle Scienze Chimiche e delle Scienze Biologiche, che concorrano allo sviluppo di interessi regionali e nazionali;
- c) concorre allo svolgimento ed alla organizzazione delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Corso di studio;
- d) promuove, organizza ed attiva nel suo seno corsi di dottorato di ricerca;
- e) nei settori della Tabella A promuove, organizza o concorre ad organizzare le attività didattiche relative a scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento anche in collaborazione con altre strutture e con gli organi direttivi delle medesime;
- f) d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio interessati definisce e coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi;
- g) fornisce supporto per la frequenza agli studi e per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali;
- h) esprime pareri ed attua proposte relativamente alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore per i settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti ed elencati nella Tabella A;
- i) esprime parere, per gli stessi settori della Tabella A, sulla chiamata di professori di prima e seconda fascia, sul conferimento di supplenze e sulla stipula di contratti di insegnamento.

Il Dipartimento dispone di personale amministrativo e tecnico per il proprio funzionamento.

Articolo 2

Afferenza al Dipartimento

Al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche afferiscono:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- c) i professori a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di studio, del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o dell'assegno di ricerca, nonché a seguito del trasferimento in altra struttura o cessazione del servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento. Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) e h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

Possono inoltre fruire delle strutture del Dipartimento, previa autorizzazione motivata del Consiglio di Dipartimento, anche ricercatori che pur non in servizio effettivo presso l'Università della Calabria svolgano attività di studio e ricerca in settori di interesse del Dipartimento (borse di studio, ecc.).

Le norme contenute nelle convenzioni tra Enti e Dipartimento regolano i rapporti del personale di detti Enti con il Dipartimento.

Articolo 3

Autonomia del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche possiede autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa ed esercita questa autonomia secondo i dettati delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati secondo le modalità definite dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 4

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- 1) il Direttore (DdD);
- 2) la Giunta (GdD);
- 3) il Consiglio di Dipartimento (CdD).

Articolo 5

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore rappresenta il Dipartimento.

Il Direttore è eletto tra i professori di 1^a fascia del Dipartimento e potrà essere rieletto secondo quanto previsto dallo Statuto.

La direzione del Dipartimento può essere affidata ad un prof. di 2^a fascia a tempo pieno nei seguenti casi:

- a) mancanza di prof. di 1^a fascia;
- b) impedimento degli stessi ritenuto motivato dal Senato Accademico;
- c) non rieleggibilità dei prof. di 1^a fascia.

Il Direttore è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni accademici.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento; in caso di dimissioni del Direttore il Decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla data di accettazione delle stesse da parte del Rettore.

Il Decano provvede alla costituzione della Commissione elettorale costituita da tre membri appartenenti al Consiglio di Dipartimento e tra questi ne designa il Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

I candidati alla carica di Direttore devono presentare al Consiglio di Dipartimento, prima delle votazioni, un programma specifico di attività complessive utili a promuovere il Dipartimento nell'ambito della Università, sul territorio e per la sua internazionalizzazione. A questo scopo il Decano convoca almeno 5 giorni lavorativi prima delle votazioni una riunione del corpo elettorale in cui vengono presentate le candidature per l'elezione del Direttore, programmi dei candidati e discussione. Sono comunque eleggibili tutti i professori di 1^a fascia a prescindere dalla loro candidatura.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione. In caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno il 40 % degli aventi diritto al voto.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con l'esclusione del segretario amministrativo.

Il Consiglio del Dipartimento può revocare la fiducia al Direttore quando la revoca venga espressamente richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio di Dipartimento. In questo caso sarà obbligo del Direttore convocare in maniera perentoria, entro 7 giorni dalla richiesta della revoca di fiducia, un Consiglio di Dipartimento con un apposito punto all'o.d.g. che tratti la revoca di fiducia. La revoca di fiducia dovrà essere votata a maggioranza assoluta

degli aventi diritto al voto. Il verbale della seduta dovrà essere immediatamente inviato al Rettore per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

La carica di Direttore è incompatibile con le cariche indicate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento dovrà anche valutare eventuali incompatibilità con cariche di responsabilità pubbliche e/o private esterne all'Università secondo la normativa vigente.

Articolo 6 **Attribuzioni e compiti del Direttore**

Il Direttore del Dipartimento convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e cura l'attuazione delle rispettive delibere.

Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri Organi Accademici dell'Università; esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa in vigore.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dell'incarico di Segretario amministrativo ad un dipendente inquadrato nella categoria D.

Nella proposta, come deliberato dal CdD, sarà indicata anche l'eventuale quota dell'indennità connessa all'incarico che grava sul bilancio di Dipartimento.

L'incarico di Segretario amministrativo ha durata triennale.

Per le attività di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e dal segretario amministrativo per le parti di rispettiva competenza, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre annualmente, entro i termini richiesti, le richieste di finanziamento adeguate alla realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca e della didattica svolte nell'ambito dipartimentale da inoltrare ai competenti organi accademici;
- b) redige entro la stessa data il piano annuale delle ricerche del Dipartimento, predisponendo gli strumenti organizzativi ed eventualmente promuovendo le opportune convenzioni;
- c) predisporre annualmente, ai tempi richiesti, una relazione sullo stato della ricerca svolta nel Dipartimento da trasmettere ai competenti organi accademici;
- d) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti, corredati dalle relazioni previste dalla normativa di Ateneo.

Il Direttore ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serva per il buon funzionamento e dispone il pagamento delle relative fatture, dopo aver acquisito l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel caso di spese superiori a 5000 €. Per la gestione dei fondi assegnati specificatamente ai singoli ricercatori, a seguito di autorizzazione del titolare del fondo, il Direttore dispone spese fino a 25000 €.

Articolo 7

La Giunta

La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore.

La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge altresì compiti propositivi, curando la fase istruttoria delle proposte da sottoporre all'approvazione del CdD.

La Giunta dispone sulle materie e sulle questioni ad essa delegate dal Consiglio.

Spettano, inoltre, alla competenza della Giunta le materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

La convocazione della Giunta, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione.

Nei casi straordinari d'urgenza il termine può essere ridotto fino ad un giorno e la convocazione avverrà per mezzo di fax o di telefono o di telegramma o posta elettronica al domicilio dei membri della Giunta.

Le riunioni di Giunta sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

Possono essere invitate a riunioni della Giunta, limitatamente alla discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo e che usciranno prima delle votazioni.

Dei lavori della Giunta è redatto processo verbale a cura del segretario amministrativo.

Articolo 8

La Giunta: composizione ed elezione

La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, da 2 professori di 1^a fascia, 2 professori di 2^a fascia e 2 ricercatori confermati, tutti a tempo pieno. Fa parte della Giunta il segretario amministrativo con voto consultivo.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Direttore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data di indizione delle elezioni.

I membri della Giunta sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Per la validità delle elezioni della Giunta è necessario che abbia partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto di ciascuna categoria.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

La Giunta dura in carica tre anni.

Nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta, decada o cessi di far parte del Dipartimento, o sia impedito per un periodo di oltre tre mesi, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari candidati per

ciascuna componente. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette dal Direttore le elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza per reintegrare la Giunta. Il mandato del nuovo membro avrà la medesima scadenza di quello degli altri componenti.

Articolo 9 **Il Consiglio di Dipartimento**

Compiti del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento e delibera sulle materie previste dalla legislazione universitaria, dallo Statuto e dai Regolamenti della Università della Calabria.

Il Consiglio di Dipartimento delibera i criteri generali per:

- a) l'utilizzo dei fondi e delle risorse assegnate al Dipartimento per le attività di ricerca e nomina la commissione per la loro ripartizione;
- b) il migliore impiego del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
- c) l'uso della grande strumentazione assegnata al Dipartimento e la ripartizione degli spazi assegnati al Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento approva:

- a) nei tempi previsti, su proposta del Direttore e sentiti la Giunta ed il Segretario amministrativo per quanto è di rispettiva competenza, le richieste di finanziamento e le proposte di spesa per il successivo esercizio finanziario;
- b) il piano annuale delle ricerche e la relazione sullo stato della ricerca svolta nel Dipartimento, predisposta dal Direttore sulla base delle relazioni elaborate preventivamente dai coordinatori dei singoli Laboratori che costituiscono il Dipartimento;
- c) nei tempi previsti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti entrambi dal Direttore che allo scopo è precipuamente coadiuvato dalla Giunta di Dipartimento e dal Segretario amministrativo, per la parte di rispettiva competenza;
- d) le eventuali variazioni di Bilancio;
- e) la stipula di contratti e convenzioni proposti al Dipartimento o dal Dipartimento per l'esecuzione di attività di ricerca o di consulenza e di attività didattiche non di pertinenza della Facoltà, e preliminarmente istruiti dalla Giunta;
- f) le proposte di istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca, di Master, di scuole di specializzazione, di corsi specialistici e di aggiornamento nei settori di competenza e di interesse del Dipartimento, ove questi non siano di esclusiva competenza delle Facoltà;
- g) l'afferenza al Dipartimento secondo quanto disposto dal precedente art. 2;
- h) i criteri generali e la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;
- i) l'eventuale quota a carico del bilancio del Dipartimento dell'indennità connessa all'incarico di Segretario amministrativo.

Il Consiglio di Dipartimento:

- a) designa i membri per la formazione delle commissioni di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato e per la commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo dei Dottorati istituiti dal Dipartimento;
- b) delibera la costituzione di Laboratori e di Centri Dipartimentali con specifiche finalità;
- c) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di servizi ovvero esprime parere obbligatorio al Comitato di Coordinamento e Programmazione circa la proposta di costituzione dei Centri che rientrano nei settori scientifico-disciplinari di sua competenza;

- d) autorizza preliminarmente spese superiori a 5000 €e per la gestione dei fondi assegnati specificatamente ai singoli ricercatori autorizza, previo loro consenso, spese superiori a 25000 €
- e) esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari che afferiscono al Dipartimento;
- f) per i settori scientifico-disciplinari elencati nella successiva Tabella A esprime parere scientifico:
 - sulla chiamata dei professori ordinari e straordinari;
 - sulla chiamata dei professori associati;
 - sul conferimento di supplenze o di incarichi e sulla stipula di contratti per lo svolgimento di attività didattiche nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

I pareri di cui alla precedente lettera f) sono espressi rispettivamente: dalla componente dei soli professori ordinari e straordinari; dalla componente dei professori di ruolo; dalle componenti dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Alle deliberazioni relative alla precedente lettera a) partecipano esclusivamente i professori di ruolo ed i ricercatori. Per le deliberazioni relative alla lettera e) il Consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto.

Articolo 10

Il Consiglio di Dipartimento: composizione, elezione e funzionamento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo per le materie di sua competenza che è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, e le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento.

Le suddette rappresentanze sono così fissate:

- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 25% arrotondato all'intero superiore, della consistenza della categoria;
- un rappresentante dei dottorandi di ricerca per ogni dottorato attivato nel Dipartimento con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Direttore indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data di indizione delle elezioni.

I membri del Consiglio sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto di ciascuna categoria.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni.

I rappresentanti dei dottorandi di ricerca durano in carica due anni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore o in caso di impedimento dal Vice Direttore. Funge da segretario con l'incarico di redigere il verbale il segretario amministrativo del Dipartimento.

Il verbale viene approvato nella seduta successiva del Consiglio del Dipartimento. I verbali possono essere consultati dai membri del Dipartimento presso il segretario amministrativo che ne cura la conservazione.

Su invito del Direttore del Dipartimento o per indicazione dello stesso Consiglio possono partecipare alle sedute del Consiglio, e per specifici argomenti, esperti esterni al Consiglio e allo scopo individuati, allontanandosi prima delle votazioni.

Il Consiglio di Dipartimento nomina al proprio interno Commissioni istruttorie e di lavoro per l'esame di specifici problemi.

In casi urgenti il Direttore del Dipartimento può emettere decreti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento. Questi decreti devono obbligatoriamente essere sottoposti a ratifica nel successivo Consiglio di Dipartimento. I suddetti decreti del Direttore costituiscono un esercizio eccezionale di intervento al fine di sanare situazioni di particolare urgenza.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 mesi su convocazione del Direttore. Quest'ultimo è altresì tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri che lo compongono, sull'ordine del giorno indicato nella richiesta.

La convocazione del Consiglio, che dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere effettuata con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione.

Nei casi straordinari d'urgenza il termine può essere ridotto fino a due giorni e la convocazione avverrà per mezzo di telefono o fax o di telegramma o posta elettronica al domicilio dei membri del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto di richiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti. La richiesta deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere comunque presentate dal Direttore almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione del Consiglio. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere notificate ai membri del Consiglio.

La documentazione relativa ai punti in discussione all'ordine del giorno deve essere in visione per i membri del Consiglio presso il segretario amministrativo al momento della convocazione della seduta del Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei membri che lo compongono, dedotti gli assenti validamente giustificati.

Salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti a seguito di votazione secondo l'ordine favorevoli, contrari, astenuti.

Qualora in una seduta non si sia esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Direttore può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L'aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante.

In apertura di seduta il Direttore, o il segretario amministrativo, limitatamente all'ordinaria amministrazione, può chiedere l'inserimento di un nuovo punto all'o.d.g. L'inserimento deve essere approvato dai presenti all'unanimità, a condizione che siano presenti tutti gli aventi diritto. Il Presidente, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'o.d.g., anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, può proporre variazioni dell'ordine di

trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Le votazioni riguardanti persone, su richiesta anche di un solo membro del CdD, si effettuano a scrutinio segreto.

Il verbale deve essere disponibile presso la Segreteria del Dipartimento entro dieci giorni dalla data della riunione e deve contenere tutte le dichiarazioni che gli interessati hanno richiesto che appaiano esplicitamente.

Articolo 11 **Centri e Laboratori**

Previa delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere costituiti Centri e Laboratori dipartimentali.

Ciascun Centro e ciascun Laboratorio dipartimentale deve avere un Coordinatore designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ed i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria ed afferenti al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

L'istituzione di un Centro o di un Laboratorio dipartimentale, approvata dal Consiglio di Dipartimento contestualmente al regolamento dello stesso, deve essere comunicata al Comitato di Coordinamento e Programmazione, indicando le attività previste e gli obiettivi del Centro o del Laboratorio nonché il nome del Coordinatore e l'elenco dei membri e la relativa qualifica. Il Coordinatore del Centro o del Laboratorio predispone ogni anno entro il mese di settembre una relazione sulle attività svolte e sarà cura del Direttore del Dipartimento trasmettere le suddette relazioni agli organi competenti entro termini stabiliti.

Articolo 12 **Norme generali**

La gestione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è regolata dal presente Regolamento nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 13 **Proposte di modifica**

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate in una riunione del Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di Dipartimento.

Le proposte di modifica devono essere a disposizione dei membri di Dipartimento almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio.

TABELLA A

ELENCO SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/05 ANALISI MATEMATICA

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

INF/01 INFORMATICA

Area 02 - Scienze fisiche

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI

CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Area 05 - Scienze biologiche

BIO/01 BOTANICA GENERALE

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA

BIO/04 FISILOGIA VEGETALE

BIO/07 ECOLOGIA

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA

Area 06 - Scienze mediche

MED/01 STATISTICA MEDICA

MED/43 MEDICINA LEGALE

MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE

Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie

AGR/13 CHIMICA AGRARIA

AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

AGR/18 NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE

Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE